

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE E DI TIROCINIO PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DI SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

VISTO il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, "riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402, recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

VISTO il Regolamento per la Formazione medico specialistica dell'Università degli Studi di Trieste;

VISTA la deliberazione del 20.09.2017, con la quale il Senato Accademico ha proposto, e la successiva deliberazione del 29.09.2017 con il quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo Schema convenzionale della presente Convenzione;

VISTI il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione di **Chirurgia generale** (d'ora in poi indicata come "**Scuola**") e la deliberazione del Consiglio del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute del **7 febbraio 2023**, con la quale si è stabilito di procedere alla stipula della presente convenzione

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

L'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE**, di seguito denominata "**Università**" C.F. 80013890324, PEC: ateneo@pec.units.it nella persona del Collaboratore del Rettore per l'Area Didattica, Prof. Paolo Edomi, nato a Trieste il 15.08.1964, e domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Trieste, Piazzale Europa 1, Trieste

E

L'**ASL di Taranto**, di seguito denominata "**Azienda**" con sede legale in Viale Virgilio n. 31, Taranto (TA), C.F./P.IVA 02026690731, PEC: formazione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, d'ora in poi denominata "**Azienda**", rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Vito Gregorio Colacicco, nato a Laterza (TA) il 02/10/1957, e domiciliato per la sua carica presso l'Azienda

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Medico in formazione specialistica

L'Azienda si impegna ad accogliere per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante e di tirocinio (d'ora in poi denominata "attività") presso la propria Struttura non facente parte della rete formativa di altro Ateneo o, se facente parte della rete formativa di altro Ateneo con potenziale formativo non saturato da precedenti convenzioni (ai sensi art. 1.2 All. D.I. 402/2017), la Dott.ssa **PEPE Sara**, nata a Castellaneta (TA) il 24/01/1996 (d'ora in poi "tirocinante"), iscritta presso la Scuola

Art. 3 – Durata

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal **01/07/2023** al **30/11/2023** (in caso di variazione, il periodo nuovamente concordato tra il tutor universitario e il tutor aziendale sarà autorizzato in forma scritta).

Art. 4 – Luoghi e tempi dell'attività

L'Azienda mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della propria Struttura: **Presidio Ospedaliero Occidentale Castellaneta – Ospedale "San Pio" - Reparto di Chirurgia Generale – Castellaneta (TA)**, con orario di accesso dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 14,30.

Art. 5 – Obiettivi e modalità

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolge il seguente Progetto formativo individuale: **“Attività di reparto, sala operatoria, ambulatori chirurgici. Partecipazione attiva ad almeno 80 interventi chirurgici di cui il 25% da primo operatore”**.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto

L'attività non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza del medico in formazione specialistica è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida della **dott. Angelo Santo Pepe**, indicato come tutor dall'Azienda.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture dell'Azienda è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dalla **Prof.ssa Marina Bortul**, tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10 – Tutela assicurativa

L'Azienda presso la quale gli specializzandi svolgono l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 11 - Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università è garante della “formazione generale” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 01/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sull'Azienda ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

c) l'Azienda è inoltre responsabile della “formazione specifica” sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l'Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 12 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso L'Azienda il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la Scuola di Specializzazione di appartenenza. Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 13 – Trattamento dati personali

Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti di dati personali derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva 95/46/CE, con modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

Art. 14 – Norme finali

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Trieste.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il Regolamento per la Formazione medico specialistica dell'Università degli Studi di Trieste.

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso con spese a carico del richiedente e viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il bollo viene assolto ai sensi del DM 17.06.2014.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Università degli Studi di Trieste
Il Collaboratore del Rettore per l'Area Didattica
Prof. Paolo Edomi
[firmato digitalmente]

Per l'ASL di Taranto
Il Direttore Generale
Dott. Vito Gregorio Colacicco
[firmato digitalmente]